

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 7 giugno 2021, n. 11

"Disposizioni transitorie, per l'anno 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

LA GIUNTA REGIONALE
ha adottato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento detta disposizioni transitorie, per l'annualità 2021, in materia di contributi allo spettacolo dal vivo in favore degli operatori del settore, connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica sanitaria da COVID-19 ed alle relative misure di contenimento attivate a livello nazionale e locale che condizionano il regolare svolgimento delle attività di spettacolo dal vivo, in deroga al regolamento regionale 5 agosto 2019, n. 16 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la partecipazione, l'assegnazione, l'erogazione, il monitoraggio e la rendicontazione in materia di contributi allo spettacolo dal vivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 e successive modifiche).

Art. 2

(Rappresentazione degli interventi a distanza)

1. Per l'annualità 2021, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, anche in deroga a quanto disposto ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del r.r. 16/2019, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico, o in differita qualora sussistano comprovati impedimenti tecnici che non consentano la diretta. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili in diretta ai sensi del precedente periodo i concerti e gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.
2. Le registrazioni degli interventi erogati in forma digitale e a distanza ai sensi del comma 1, unitamente alla documentazione che attesti la partecipazione del pubblico alle stesse, sono trasmesse all'amministrazione regionale per la rendicontazione delle attività ai sensi dell'articolo 17 del r.r. 16/2019.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, gli stessi potranno esser svolti anche in aree all'aperto di notevole interesse pubblico, quali ville, parchi e giardini d'interesse artistico o storico, pubbliche piazze e altri spazi urbani di interesse artistico o storico, aree e parchi archeologici nel rispetto dei numeri e delle capienze stabilite dalla normativa anti-covid 19.

Art. 3

(Massimale transitorio delle spese ammissibili)

1. Per l'annualità 2021, il massimale di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 16/2019 è pari al 90 % delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei principi e degli ulteriori limiti previsti nel medesimo articolo 4.

Art. 4

(Deroghe concernenti i requisiti per la presentazione delle istanze per i contributi relativi alla terza annualità dei progetti triennali)

1. Per l'annualità 2021, qualora le misure adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano comportato l'impossibilità di adempiere alle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 e al comma 4 dell'articolo 13 del regolamento regionale 16/2019, non sono precluse, rispettivamente, la presentazione delle istanze e l'assegnazione dei contributi relativi alla terza annualità dei progetti triennali.

Art. 5**(Ampliamento del termine di accettazione del contributo)**

1. Per l'annualità 2021, il termine previsto all'articolo 14, comma 2, del r.r. 16/2019 per l'accettazione del contributo da parte dei beneficiari, decorrente dal ricevimento della posta elettronica certificata (PEC) recante la comunicazione di assegnazione da parte della direzione regionale competente, è pari a sessanta giorni.
2. Resta ferma la decadenza dal contributo in caso di mancata accettazione dello stesso nel termine previsto dal comma 1.

Art. 6**(Disciplina transitoria delle variazioni al progetto)**

1. Per l'annualità 2021 non trovano applicazione i limiti all'ammissibilità delle variazioni al progetto ammesso a contributo di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 5 del r.r. 16/2019, qualora tali variazioni siano motivate dall'attuazione di misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Resta ferma la valutazione da parte dell'apposita commissione di cui all'articolo 15, comma 4, del r.r. 16/2019 al fine dell'accoglimento della richiesta di variazione. Nell'esame delle richieste di variazione di cui al presente articolo al fine dell'accoglimento delle medesime, la commissione di valutazione può derogare a quanto previsto dall'allegato A del suddetto regolamento regionale, fermo restando il rispetto dei limiti al contributo regionale stabiliti dall'articolo 4 del r.r. 16/2019 e quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
3. Il termine previsto all'articolo 15, comma 3, del r.r. 16/2019, per l'invio della richiesta delle variazioni per l'annualità 2021 è pari a trenta giorni, che decorrono a partire dal ricevimento della PEC recante la comunicazione di assegnazione del contributo da parte della direzione regionale competente.

Art. 7**(Ampliamento transitorio dell'anticipazione del contributo)**

1. Per l'annualità 2021 la misura massima dell'anticipazione del contributo prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 del r.r. 16/2019, fermo restando il rispetto dei termini e delle condizioni ivi previsti, è pari al 70 % dell'importo concesso.

Art. 8**(Deroghe transitorie alle condizioni di ammissibilità delle spese)**

1. Per l'annualità 2021 sono considerate ammissibili a contributo, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 17 del r.r. 16/2019, le spese sostenute per la programmazione delle attività previste ma non realizzate a causa del blocco emergenziale determinato dal COVID-19, purché oggetto di obbligazioni perfezionate in data antecedente all'entrata in vigore delle misure restrittive di contenimento attivate a livello nazionale e locale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per l'annualità 2021, fermo restando il rispetto del limite transitorio di ammissibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e degli ulteriori limiti previsti dall'articolo 4 del r.r 16/2019, non trova applicazione quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 17 del medesimo regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, lì 7 Giugno 2021

Il Presidente
Nicola Zingaretti